

MOBILITÀ SCUOLA 2020/2021: non sussistono le condizioni per lo svolgimento delle procedure nei tempi annunciati

Richiesta unitaria FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola Rua, SNALS Confsal e GILDA Unams



Le scriventi Organizzazioni sindacali, considerato il perdurare dell'attuale emergenza epidemiologica, la cui gravità ha indotto il Governo all'applicazione generalizzata in tutta Italia delle misure in origine prescritte a una sola porzione territoriale, ritengono che non sussistano nel modo più assoluto le condizioni per uno svolgimento nei tempi annunciati delle procedure riguardanti la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2020/2021, in particolare che non sia possibile far partire dal 16 marzo il periodo previsto per la presentazione delle domande.

Emergenza Coronavirus: notizie e provvedimenti

In una situazione che si è ulteriormente complicata ed aggravata, è assolutamente necessario rispettare rigorosamente le disposizioni governative, limitando al minimo i contatti e gli spostamenti, nell'interesse dell'intera collettività. Ancorché la presentazione delle domande avvenga con modalità on line, è consuetudine consolidata che le sedi sindacali e gli stessi uffici dell'Amministrazione siano soggetti a una mole non indifferente di richieste di consulenza, normalmente svolta in presenza nelle diverse sedi. Ciò è del tutto improponibile nella fase attuale, che impone di ridurre drasticamente ogni occasione di contatto diretto e ravvicinato tra le persone.

Quanto al rischio di pregiudicare la tempistica dei movimenti rispetto alle esigenze di regolare avvio dell'anno scolastico, vale la pena osservare che più volte, in passato, sono stati possibili differimenti delle scadenze senza alcuna ricaduta negativa sull'attività didattica. Si chiede pertanto una proroga che ragionevolmente preveda l'avvio delle procedure solo a conclusione del periodo di sospensione delle attività didattiche, il cui termine è oggi fissato al 3 Aprile p.v..

Si confida che le presenti osservazioni e proposte siano tenute nella giusta considerazione. Si resta a disposizione per un ulteriore approfondimento anche al fine di individuare in maniera condivisa modalità semplificate per la presentazione delle domande.

FLC CGIL *Francesco Sinopoli* CISL FSUR *Maddalena Gissi* UIL Scuola RUA *Giuseppe Turi* SNALS Confsal *Elvira Serafini*

GILDA Unams *Rino Di Meglio*

Per affissione all'albo sindacale

PERSONALE ATA: ulteriori istruzioni MI su emergenza Coronavirus

Finalmente trovata la soluzione per il personale che non potrà recarsi al lavoro per motivi non imputabili alla sua volontà. L'impegno della FLC CGIL a difesa del lavoro ATA. La sicurezza e la dignità del lavoro sopra ogni cosa



Pubblichiamo di seguito un sintetico commento delle principali novità contenute nella [Nota del Mi del 10 marzo 2020](#) sul personale Ata.

Limitare gli spostamenti: ogni accorgimento che vada in questa direzione è lecito e doveroso.

Lavoro agile: viene autorizzato al personale che ne faccia richiesta, avuto riguardo dei compiti previsti dal profilo.

Assistenti tecnici: garantiscono in presenza la manutenzione dei laboratori, assicurano la salvaguardia dei materiali deperibili e del patrimonio zootecnico/agroalimentare, nel caso degli istituti agrari.

Cuochi, guardarobieri, infermieri e collaboratori scolastici: assicurano le prestazioni essenziali per quella parte dei compiti previsti dal profilo e non riconducibili alla presenza degli studenti -apertura/chiusura/custodia locali e pulizia degli stessi - come da individuazione dei servizi minimi previsti dal contratto integrativo di istituto.

Tutte le prestazioni del personale ATA, da organizzare secondo criteri di flessibilità/turnazioni previste dal Ccnl, sono oggetto di informativa alla Rsu/sindacato.

Particolare attenzione va posta alle lavoratrici e ai lavoratori in determinate situazioni (figli piccoli, uso mezzi pubblici per chi viene da lontano, condizioni di salute)

Mancata prestazione dei collaboratori scolastici: il dirigente potrà considerarli in servizio a tutti gli effetti (art. 1256 codice civile) solo dopo aver disposto la fruizione delle di eventuali periodi di ferie non goduti nell'anno scolastico precedente (art. 13, comma 10 Ccnl 2007).

Le disposizioni contenute nella circolare valgono anche per il personale docente dichiarato inidoneo all'insegnamento e utilizzato in compiti ATA.

Il richiamo all'articolo del codice civile sull'obbligazione divenuta temporaneamente impossibile che di fatto fa salvo lo stipendio quando si è costretti a stare a casa per motivi non imputabili al lavoratore è la [soluzione sulla quale abbiamo lavorato](#) durante la giornata di ieri per garantire la continuità dello stipendio, evitando soluzioni penalizzanti da parte di qualche dirigente scolastico